

Accertamenti standardizzati delle imposte al capolinea

06901
Accertamenti standardizzati delle imposte al capolinea. Quando si fondano su algoritmi troppo complessi, non facilmente esplicitabili nelle motivazioni dell'accertamento, sono a rischio di declaratoria di illegittimità. È per questo motivo che il fisco ha abbandonato gli studi di settore prima e il redditometro poi. Anche il disegno di legge di riforma del sistema fiscale, varato nei giorni scorsi dall'esecutivo, non fa sconti sul tema prevedendo il rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa.

Dalla scure di illegittimità, di derivazione giurisprudenziale euromunitaria, si salvano, almeno in qualche misura gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che non sono, in concreto, strumenti di accertamento ma unicamente di selezione dei contribuenti.

Anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge delega si richiama il rafforzamento da parte dell'ente impositore dell'obbligo di motivazione, che avrà quale concreto riferimento la necessità per l'ente impositore di specificare le prove su cui si fonda la pretesa e, in contrapposizione, il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario da parte del contribuente.

Questi nuovi principi andranno a far parte integrante dello statuto del contribuente (legge n.212 del 2000), che viene definita quale "legge generale tributaria", perché funzionali al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (9 novembre 2017, C-198/16, Ispas; 16 ottobre 2019, C-189/18, Glencore).

Ma oltre alla necessità del contraddittorio preventivo a pena di nullità degli atti non si può non considerare, quale diretta conseguenza delle novità in arrivo, anche l'odierna impossibilità per gli uffici di fornire una motivazione sufficiente in tutti i casi in cui l'accertamento tragga origine da complessi algoritmi di calcolo.

Sulla necessità di piena e conoscibile motivazione degli atti amministrativi basati su procedure robotizzate e algoritmi si è già pronunciato, a più ri-

06901
prese, il Consiglio di Stato, il quale, aderendo alla giurisprudenza comunitaria dominante ha precisato che "...la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo" (sentenza n.2270/2019).

Solo in questo modo, conclude la sentenza in commento, è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della decisione valutazione che, anche se si è al cospetto di una scelta assunta attraverso una procedura informatica, non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sull'esercizio del potere con modalità tradizionali.

Questi principi non possono trovare concreta attuazione in caso di accertamenti standardizzati, nei quali la determinazione del maggior reddito imponibile o dei maggiori ricavi o compensi attribuibili al contribuente, si fondano su complesse formule di calcolo di natura statistico-matematica.

Queste argomentazioni che vanno ad inficiare la legittimità stessa dell'accertamento stanno iniziando a trovare spazio anche nel processo tributario (Cassazione ordinanza n.23600/2022).

Prima di incorrere in declaratorie di illegittimità basate sulle suddette argomentazioni, l'amministrazione finanziaria ha dunque previsto un blocco degli accertamenti basati su procedure standardizzate.

In questo senso si spiega il blocco degli accertamenti sintetici del reddito delle persone fisiche che, nell'anno 2021 hanno toccato il loro minimo storico con solo 322 accertamenti eseguiti e, sempre in tema di redditometro, la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo le cui bozze erano circolate nell'estate 2021.

L'abbandono degli accertamenti standardizzati non esime comunque l'amministrazione finanziaria dagli specifici obblighi motivazionali imposti a tutti gli atti del procedimento tributario basati su logiche di intelligenza artificiale.

Andrea Bonghi

— © Riproduzione riservata — ■

